

23290-21



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE PENALE

Composta da

MIRELLA CERVADORO

- Presidente-

Sent. n. 879

ANNAMARIA DE SANTIS

-relatore-

P.U. - 21/4/2021-

PIERLUIGI CIANFROCCA

R.G. n. 44700/2019

GIUSEPPE SGADARI

ANTONIO SARACO

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

(omissis) n. a (omissis)

avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Salerno in data 24/9/2019

Dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020;

visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;

udita la relazione del Cons. Anna Maria De Santis;

letta la requisitoria del P.G., Dott. Maria Giuseppina Fodaroni, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Salerno confermava la decisione del Tribunale di Nocera Inferiore che, in data 24/4/2018, aveva dichiarato l'imputata colpevole del delitto di truffa aggravata ai danni dell'Inps, condannandola, previo riconoscimento delle circostanze

attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante, alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 40,00 di multa e subordinando la sospensione condizionale alla restituzione dell'importo di euro 8.088,56, indebitamente riscosso dall'Inps.

2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputata, Avv. (omissis) , deducendo:

2.1 la violazione o erronea applicazione dell'art. 165 cod.pen. in quanto la Corte d'appello ha confermato la statuizione del Tribunale, che ha subordinato la sospensione condizionale della pena all'obbligo di restituzione delle indennità di disoccupazione percepite dalla ricorrente, nonostante l'Inps non sia costituita quale parte civile nel procedimento penale e si sia limitata a richiedere alla prevenuta il rimborso di quanto indebitamente riscosso. La difesa segnala che la giurisprudenza di legittimità ha con più decisioni statuito che la sospensione condizionale della pena in mancanza di costituzione di parte civile non può essere subordinata all'adempimento dell'obbligo della restituzione di beni conseguiti per effetto del reato poiché tale obbligo al pari del risarcimento del danno attiene solo al danno civile e non anche al danno criminale. La Corte di merito ha ritenuto di discostarsi da tale insegnamento, richiamando un diverso orientamento e palesando così un contrasto interpretativo che suggerisce la remissione per la relativa soluzione alle Sezioni Unite;

2.2 l'assenza di motivazione in quanto i giudici di merito non hanno spiegato le ragioni per cui l'imputata, anziana ed incensurata, ha visto condizionato il beneficio della sospensione alla restituzione di una somma che, per le sue critiche condizioni economiche, probabilmente non sarà in grado di restituire in unica soluzione, senza alcuna valutazione dei parametri di cui all'art. 133 cod.pen., come richiesto dalla giurisprudenza di legittimità.

In via gradata il difensore ha chiesto dichiararsi l'estinzione del reato ascritto per maturata prescrizione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il primo motivo è fondato. La Corte territoriale ha disatteso il gravame difensivo in punto di subordinazione del beneficio della sospensione condizionale alla restituzione all'Inps dell'importo indebitamente riscosso dalla prevenuta richiamando la sentenza n. 1324 del 24/6/2014, dep. 2015, Rv 261778, secondo cui la concessione della sospensione condizionale della pena può legittimamente essere subordinata alla eliminazione delle conseguenze dannose del reato mediante l'adempimento dell'obbligo di restituzione, anche qualora manchi una richiesta in tal senso per la mancata costituzione di parte civile della persona offesa. Ha sottolineato che il testuale tenore dell'art. 165 cod.pen. "impone di tenere distinta l'ipotesi dell'adempimento dell'obbligo delle restituzioni da quella del pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno con la conseguenza che il vincolo costituito dalla necessità della



preventiva domanda giudiziale da parte del danneggiato, spiegata nel giudizio penale tramite la costituzione di parte civile, ricorre soltanto nel caso in cui la subordinazione della sospensione condizionale della pena concerna espressamente in tutto o in parte l'adempimento dell'obbligo di risarcimento del danno e non anche quello delle restituzioni" (pag. 7).

3.1 La giurisprudenza prevalente è, contrariamente all'opinione della Corte di merito, ferma nel ritenere che il giudice non può subordinare la sospensione condizionale della pena, in difetto della costituzione di parte civile, all'adempimento dell'obbligo delle restituzioni di beni conseguiti per effetto del reato, perché queste, come il risarcimento, riguardano solo il danno civile e non anche il danno criminale, che si identifica con le conseguenze di tipo pubblicistico che ineriscono alla lesione o alla messa in pericolo del bene giuridico tutelato dalla norma penale e che assumono rilievo, a norma dell'art. 165 cod. pen., solo se i loro effetti non sono ancora cessati (Sez. 2, n. 3958 del 18/12/2013, dep. 29/01/2014, Rv. 258045). La decisione richiamata ha chiarito quali siano i rapporti che intercorrono fra l'obbligo restitutorio di cui all'art. 165 c.p., comma 1, prima parte, e l'obbligo di eliminare le conseguenze dannose o pericolose di cui all'art. 165 c.p., comma 1, seconda parte, che, invece, può essere imposto d'ufficio dal giudice anche in assenza di costituzione di parte civile, evidenziando, con riguardo al tenore letterale della disposizione, che la locuzione "risarcimento danni e obbligo di restituzioni" si trova invariabilmente abbinata alle pretese della parte civile (artt.74, 538 e 578 c.p.p.) mentre con l'espressione "eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato", introdotta con la L. n. 689 del 1981, il legislatore ha inteso tutelare il bene giuridico protetto dalla norma penale violata mediante la riparazione del "danno criminale". Ha aggiunto che la differenza fra danno criminale e danno civilistico mentre è di immediata percezione per alcune tipologie di reati, in altri casi, come ad esempio con riguardo ai reati contro il patrimonio, può essere più sfuggente ma, comunque, concettualmente enucleabile ove si consideri che la norma, facendo riferimento "all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato" ha, evidentemente inteso riferirsi agli effetti del reato che si protraggono nonostante il suo perfezionamento e che il reo ha la possibilità di far cessare. Pertanto, mentre gli obblighi della restituzione e del risarcimento del danno di cui all'art. 165 c.p., comma 1, prima parte, devono essere riferiti al solo danno civilistico, con la conseguenza che, indipendentemente dalla natura giuridica del reato commesso, la sospensione condizionale della pena può essere subordinata all'adempimento degli stessi solo ed esclusivamente nelle ipotesi in cui vi sia stata costituzione di parte civile e questa abbia formulato espressa domanda al riguardo, l'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato di cui all'art. 165 c.p., comma 1, seconda parte, concerne il danno criminale e la subordinazione del beneficio della sospensione condizionale della pena all'assolvimento del relativo obbligo può essere disposta dal giudice anche ove non vi sia costituzione di parte civile, sempre che si tratti di reati permanenti o di reati che, benché consumati abbiano provocato un danno criminale che continua a perpetuarsi anche dopo la consumazione (come nei reati istantanei ad effetti permanenti) e che l'imputato ha la possibilità di eliminare.

In tal senso, in fattispecie di appropriazione indebita, Sez. 2, n. 12895 del 05/03/2015, Rv. 262932; in fattispecie di truffa, Sez. 2, n. 45854 del 13/09/2019, Rv. 277632; n. 23917 del 15/07/2020, Rv. 279550; Sez. 6, n. 8314 del 28/01/2021, Rv. 280711; cui adde, non mass. Sez. 2 n.35066 del 10/6/2015; n. 18817 del 2/3/2017; n. 44315 del 13/9/2018; n. 28837 del 12/4/2018. In detta ottica interpretativa appare impropria la riconduzione dell'obbligo di restituzione all'eliminazione delle conseguenze dannose del reato e non condivisibile l'orientamento minoritario fatto proprio dalla sentenza impugnata.

In conclusione, in aderenza alla giurisprudenza dominante deve ritenersi che l'imposizione dell'obbligo delle restituzioni o del risarcimento del danno sia inscindibile dall'accertamento in sede penale di un credito del danneggiato che postula, nel sistema vigente, l'introduzione e la positiva delibazione nel processo della relativa domanda civile mediante l'atto di costituzione di parte civile.

4. Alla rilevata fondatezza dell'impugnazione consegue, assorbito il residuo e subordinato motivo, l'annullamento senza rinvio dell'impugnata sentenza in ottemperanza all'obbligo di immediata declaratoria di una causa di non punibilità ex art. 129 cod.proc.pen., essendo spirato il 30/10/2019 il termine massimo di prescrizione del reato.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione

Così deciso in Roma il 21 aprile 2021

Il Consigliere estensore

Anna Maria De Santis



Il Presidente

Mirella Cervadoro



Alla stesura della motivazione ha partecipato il Dott. Matteo Lanna, tirocinante ex art. 73 D.L. 69/2013 e succ. modif.

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

IL 15 GIU. 2021



IL CANCELLIERE

CANCELLIERE

Claudia Pianelli

